

Edizione di lunedì 14 Giugno 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: i temi della 46esima puntata
di **Sergio Pellegrino**

DICHIARAZIONI

Credito d'imposta sanificazione: compilazione dei modelli dichiarativi
di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

Nel Decreto Sostegni-bis proroga e potenziamento del credito d'imposta per tessile e moda
di **Debora Reverberi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La detenzione di opere d'arte all'estero e il monitoraggio fiscale
di **Ennio Vial**

AGEVOLAZIONI

Contributi, formazione, nuove competenze
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

PODCASTING

Podcast e cross marketing: 5 buoni motivi per usarlo
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: i temi della 46esima puntata

di **Sergio Pellegrino**



Quest'oggi, alle ore 9, il **46esimo appuntamento** con ***Euroconference In Diretta***.

Da questa puntata, con cadenza bisettimanale, ci sarà la rubrica curata da **Golden Group** dedicata al mondo della **finanza agevolata** e all'esame di altre **misure agevolative**.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **prassi e giurisprudenza**, mentre nulla di rilevante è da registrare sul versante normativo.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **15 risposte ad istanze di interpello** e **1 risoluzione** (istitutiva di codici tributo).

Grande rilievo ha la [risposta n. 397 del 9 giugno](#), in materia di **superbonus**, perché con essa l'Agenzia delle Entrate **corregge le indicazioni** date con la **precedente risposta n. 231 del 9 aprile**: la tematica è quella della possibilità di agevolare con il 110% gli interventi di **miglioramento sismico** relativamente ad un **edificio composto da sei unità immobiliari distintamente accatastate** (due delle quali rappresentano pertinenze di un'abitazione) di un **unico proprietario**.

Molto interessante anche la [risposta n. 398 di giovedì 10 giugno](#), che ha ad oggetto la **qualificazione da un punto di vista fiscale** di **due trust successori** regolati dalla **legge statunitense**.

Fra le **pronunce della Corte di Cassazione**, da evidenziare la [sentenza delle Sezioni Unite n. 16080 del 9 giugno](#), relativa alla **tassazione indiretta** della **cessione di cubatura**.

Nel corso della sessione **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** si occuperà della **dichiarazione Imu**, in scadenza il **prossimo 30 giugno**.

Sul punto si segnalano i **chiarimenti forniti dal Mef** con le **Faq** pubblicate lo scorso **8 giugno**, con le quali è stato precisato che **sono obbligati a presentare la dichiarazione Imu i soggetti esonerati dal versamento nel 2020** in base ai **vari decreti connessi all'emergenza da Covid-19**.

Nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, torneremo ad analizzare la possibilità di **agevolare gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche**, beneficiando della **detrazione del 50%** prevista dall'[articolo 16-bis del Tuir](#) o di quella **potenziata al 110%**.

La parola passerà quindi a **Eugenio Florio** di **Golden Group**, che nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata**, tratterà il tema del **bando Isi Inail 2020**, finalizzato ad incentivare gli **interventi per ridurre la presenza di amianto nei luoghi di lavoro**.

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** si occuperà del **conferimento di partecipazioni** e della sua esclusione dall'**imposta sulle transazioni finanziarie** nel caso in cui l'oggetto dell'operazione di conferimento risulti essere un insieme di quote o di azioni che consentono alla società avente causa di acquisirne il **controllo**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

DICHIARAZIONI

Credito d'imposta sanificazione: compilazione dei modelli dichiarativi

di **Federica Furlani**



Il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha introdotto delle **agevolazioni fiscali** per i contribuenti che, durante l'emergenza epidemiologica, hanno adottato **misure di adeguamento degli ambienti di lavoro**, di **sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione**. Con il **provvedimento del 10.07.2020** sono stati definiti i **criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d'imposta** e per la relativa cessione.

In particolare, l'[articolo 125 D.L. 34/2020](#) disciplina il credito d'imposta riconosciuto a imprese, professionisti ed enti non commerciali, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, per le **spese sostenute nel 2020**:

- per la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- per l'acquisto di:
 1. **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 2. **prodotti detergenti e disinfettanti**;
 3. **dispositivi di sicurezza** diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 4. **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per poter accedere al credito d'imposta i contribuenti interessati hanno dovuto presentare **specifica domanda in via telematica** all'Agenzia delle Entrate con indicazione delle **spese**

sostenute e da sostenere fino al 31 dicembre 2020. La percentuale del credito d'imposta è stata determinata con **Provvedimento del 16.12.2020** nel **47,1617% delle spese sostenute**.

Il **credito d'imposta può essere utilizzato** dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
- **in compensazione** (codice tributo 6917).

Entro il 31 dicembre 2021 può inoltre essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Dal punto di vista dichiarativo, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, **specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 che la quota ceduta**.

In particolare, va compilata la **Sezione I del quadro RU dedicata ai Crediti d'imposta**, indicando quale codice credito nel rigo RU1, il **codice H9 – Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1 H9					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 32 ,00 C2 ,00 02 ,00) 3				,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00	IVA (Periodici e acconti)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00			
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni 1 ,00 2 ,00			

Per il credito d'imposta in oggetto possono inoltre essere **compilati solo i righe RU2** (per i

soggetti con periodo d'imposta a cavallo 2020/2021), **RU3, RU5 col. 3, RU6, RU7 col. 4 e 5** (in cui indicare l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli **acconti e del saldo dell'Ires** relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione), **RU8, RU9 col. 1, RU10 e RU12**.

In caso di **cessione del credito**, l'eventuale **cessionario**, invece, **non deve compilare il quadro RU del modello Redditi 2021**, salvo non utilizzi il credito ceduto nel periodo d'imposta oggetto del **modello Redditi 2021 in diminuzione delle imposte sui redditi**.

Poiché il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive**, la relativa variazione in diminuzione andrà indicata **a rigo RF55** nel quadro RF del modello Redditi e **a rigo IQ37** nel quadro IQ del modello Irap.

AGEVOLAZIONI

Nel Decreto Sostegni-bis proroga e potenziamento del credito d'imposta per tessile e moda

di Debora Reverberi

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 8 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis) è finalizzato a rendere operativo il credito d'imposta introdotto dall'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla **L. 77/2020**, per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, moda e accessori.

La misura agevolativa, concepita originariamente per il solo periodo d'imposta in corso al 10.03.2020, data di entrata in vigore delle disposizioni emergenziali dettate dal [D.P.C.M. 09.03.2020](#), a sostegno dei settori gravemente colpiti quanto a **produzione, caratterizzata da stagionalità e obsolescenza, risultata invenduta**, è rimasta ad oggi non operativa a causa della mancata pubblicazione del decreto interministeriale attuativo.

L'intervento normativo **modifica l'originaria disciplina del credito d'imposta in esame secondo le seguenti linee d'azione:**

- **proroga al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;**
- **potenziamento delle risorse finanziarie, che costituiscono limite di spesa, per il periodo d'imposta 2020** dagli originari 45 milioni di euro a **95 milioni di euro**, a valere sull'annualità 2021;
- **stanziamento di 150 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa**, per l'applicazione della misura al **periodo d'imposta 2021**, a valere sull'annualità 2022;
- introduzione di una **comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate per la fruizione del credito;**
- **calendarizzazione dei termini di pubblicazione** rispettivamente **del decreto Mise, destinato a definire i settori economici dei beneficiari** (termine di **20 giorni dal 26.05.2021**, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis) e **del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** che definisca modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione (termine di **30 giorni dal**

26.05.2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis).

Le caratteristiche del credito d'imposta, come delineate dal Decreto Rilancio e modificate dal Decreto Sostegni-bis, risultano ad oggi essere le seguenti.

Ambito applicativo soggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa e operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria** (settore tessile, moda e accessori).

I criteri per la corretta individuazione dei settori economici dei soggetti beneficiari verranno stabiliti con **decreto del Mise**.

Ambito applicativo temporale

Il credito d'imposta si applica ai seguenti periodi:

- periodo d'imposta **in corso al 10.03.2020** (per la generalità delle imprese **2020**);
- periodo d'imposta **in corso al 31.12.2021** (per la generalità delle imprese **2021**).

Ambito applicativo oggettivo

Le imprese beneficiarie devono aver registrato, nei periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione, un **incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino**, di cui all'[articolo 92, comma 1, Tuir](#) rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei **tre periodi d'imposta precedenti** a "*quello di spettanza del beneficio*".

Intensità della misura

Il credito d'imposta è pari al 30% del valore dell'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente.

Il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali del periodo agevolabile devono soddisfare il **principio di omogeneità** con quelli utilizzati nel triennio rilevante ai fini della media.

Il credito concorre al limite degli **Aiuti di Stato** previsto dal “*Temporary Framework*”.

Modalità di fruizione

La fruizione del credito d'imposta è subordinata all'**invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate**.

Modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura verranno definite in un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), nel periodo d'imposta successivo a quello “*di maturazione*”.

Certificazione delle rimanenze

È previsto **l'obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino** da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 39/2010](#), per le sole “*imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale*”.

Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La detenzione di opere d'arte all'estero e il monitoraggio fiscale

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **detenzione di opere d'arte all'estero** comporta la necessità di **compilare il quadro RW** relativo al monitoraggio fiscale.

Ovviamente, l'adempimento è previsto **se sussistono i requisiti** del monitoraggio fiscale stesso. Pertanto il **detentore** deve essere una **persona fisica**, una **società semplice**, una **associazione professionale** o un **ente non commerciale** come ad esempio un trust o una fondazione. Inoltre, il soggetto che detiene l'opera deve risultare **fiscalmente residente in Italia** nell'anno oggetto di monitoraggio.

Le **collezioni non sono soggette né ad Ivie né ad Ivae** in quanto, ovviamente, **non** si tratta né di **immobili**, né di **prodotti finanziari**.

L'**obbligo del monitoraggio**, secondo l'Agenzia delle Entrate, discende dal fatto che, come chiarito nella [circolare AdE 43/E/2009](#), si rende necessario, a partire dal Modello Unico 2010 per il 2009, monitorare nel quadro RW **tutti gli investimenti detenuti all'estero, ancorché non abbiano prodotto un reddito imponibile** nell'anno di riferimento.

Ovviamente, per forza di cose, il monitoraggio **non può essere richiesto** per **beni di valore modesto**, altrimenti la compilazione del quadro RW risulterebbe particolarmente gravosa per il contribuente. Ad esempio, se questi detiene un immobile all'estero, egli **non** sarà tenuto a compilare un rigo o più del modello per il **mobilio**, a meno che non si tratti di beni che **hanno natura di investimento**.

Le **istruzioni al quadro RW** prevedono, infatti, il **codice 17 relativo alle opere d'arte**.

In altri casi, come per il **codice 16**, è stato indicato che il monitoraggio interessa **solo le auto di lusso**. Ciò vale a significare che la bicicletta detenuta nel garage all'estero non deve essere oggetto di monitoraggio.

Per quanto concerne le **opere d'arte**, invece, **il lusso si presume**. Rimane, ad ogni buon conto, un certo profilo di soggettività in merito alla **valutazione che la collezione configuri effettivamente un'opera d'arte**.

Il criterio da utilizzare per il **monitoraggio**, non trattandosi di un bene soggetto alle patrimoniali estere, è rappresentato dal **costo storico** e, in mancanza, dal **valore di mercato**.

Stante i chiarimenti forniti [risoluzione AdE 77/E/2016](#), in caso di utilizzo del **criterio del costo storico** si utilizzerà il **valore storico convertito con il cambio dell'epoca** (se trattasi di importi non espressi in Euro), mentre, in caso di **utilizzo del valore di mercato**, si dovrà utilizzare il **cambio aggiornato di anno in anno**.

L'opera d'arte deve essere **monitorata** anche nel caso in cui la stessa sia detenuta all'estero da parte di un **trust** residente in Italia.

Nel caso del **trust**, tuttavia, emerge l'obbligo di **monitoraggio** anche in relazione ai **titolari effettivi** che, mutuando il concetto dalla **disciplina antiriciclaggio**, sono, in linea di massima, **il fondatore, il trustee, il guardiano, i beneficiari**. In questo caso, ancorché solamente in relazione ai **titolari effettivi**, il monitoraggio va operato **anche se il trust dovesse essere un soggetto non residente**.

Le previsioni vanno, tuttavia, coordinate con gli **interventi di prassi dell'Agenzia delle entrate** che hanno liberato dall'adempimento il **trustee** ed il **guardiano**: si tratta, rispettivamente, della [risoluzione AdE 53/E/2019](#) e della [risposta ad interpello n. 506/2020](#).

AGEVOLAZIONI

Contributi, formazione, nuove competenze

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEL REVERSE CHARGE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **Fondo Nuove Competenze (Fnc)** ha ad oggetto il riconoscimento di **contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato**, ai sensi dell'[articolo 88, comma 1, D.L. 34/2020](#) e dell'[articolo 4 D.L. 104/2020](#), **accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro**, in conseguenza delle **mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa**. L'intervento ha l'intento di contrastare gli effetti economici dell'epidemia causata dal Covid-19 e **favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori**.

Il Fnc **rimborsa il costo**, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, **delle ore di riduzione dell'orario di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori**.

Gli **accordi collettivi** devono essere **sottoscritti a livello aziendale o territoriale** dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per i quali le ore in riduzione dell'orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Il **termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro**, in conformità alle previsioni dell'[articolo 88, comma 1, D.L. 34/2020](#), è **stato prorogato al 30 giugno 2021** (Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021 e Decreto Direttoriale Anpal n. 69 del 17 febbraio 2021).

In particolare, gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro **devono possedere le seguenti caratteristiche**:

- **essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021** (termine in origine fissato al 31 dicembre 2020);
- prevedere i **progetti formativi** finalizzati allo **sviluppo delle competenze**, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare

- a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
- il **limite massimo delle ore** da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a **250**;
 - devono individuare i **fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze**, in ragione **dell'introduzione di innovazioni** organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una **qualificazione di livello Eqf 3 o 4**, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
 - possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, **anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative**.

Il **soggetto erogatore** dei percorsi di sviluppo delle competenze è individuato dall'impresa all'interno del progetto formativo **presentato in sede di accordo collettivo**.

Sono individuabili come **soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale**, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (Cpia), gli Istituti Tecnici Superiori (Its), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

L'erogazione del contributo è eseguita dall'Inps, su richiesta di Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), in **due tranche: anticipazione in misura pari al 70% e saldo**.

L'**istanza di richiesta del contributo** deve essere presentata attraverso appositi Modelli, reperibili sul sito di [Anpal](https://www.anpal.it), e può essere per singola azienda o cumulativa.

All'istanza, sia singola che cumulativa, deve essere allegata la **seguente documentazione**:

- l'**accordo collettivo** conforme a quanto stabilito dalla norma istitutiva;
- il **progetto formativo**;
- l'**elenco dei lavoratori coinvolti**, con l'indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del **numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro** da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata da **documento di identità del delegante**, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 38, comma 3bis, P.R. 445/2000](#).

L'**approvazione dell'istanza** di contributo determina per il soggetto richiedente l'erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso.

Il **saldo** può essere richiesto al **completamento delle attività di sviluppo delle competenze** da parte dei lavoratori e richiede la presentazione di apposito Modello, nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi formativi, corredato da:

- le **attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite** dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- le **informazioni sui lavoratori partecipanti**.

I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare **una nuova domanda** per l'accesso al Fnc, nelle medesime modalità sopra indicate, a patto che l'istanza **riguardi lavoratori diversi** da quelli indicati nella prima istanza.

Il datore di lavoro che richiede il contributo in questione deve assicurare di **non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici**.

PODCASTING

Podcast e cross marketing: 5 buoni motivi per usarlo

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

Podcast e cross marketing è un accostamento che ancora in pochi usano. Il *cross marketing* è una strategia che adopera più mezzi di comunicazione per raggiungere gli stessi obiettivi ampliando il pubblico di riferimento. È grandemente usata dalle aziende e dai professionisti proprio perché ritenuta efficace. Più canali si usano, più probabilità ci sono di intercettare nuovi potenziali clienti.

Il **podcast marketing** si sta pian piano inserendo nei contesti di comunicazione ma non è ancora un media così utilizzato. I vantaggi di inserirlo sono molteplici. Vediamoli insieme.

Piattaforme nuove

Per prima cosa si presidiano piattaforme che non si raggiungerebbero diversamente, come *Apple Podcast*, *Spotify*, *Google Podcast*, *Amazon Music* e tutte le piattaforme minori di ascolto degli audio. Ma non solo.

Fruizione nomadica

Le abitudini e gli stili di vita ci portano sempre di più a ottimizzare il tempo per fruire dei contenuti. Spesso sono micro momenti, quelli necessari per leggere un post veloce sui social o scorrere un articolo di *blog*. Il podcast in questo colma un bisogno: informarsi mentre si svolgono altre attività. Ecco che chi non dedicherebbe sufficientemente tempo per approfondire un argomento, può farlo ascoltando un audio mentre guida, fa sport o svolge altre attività in casa.

Nuova audience

Gli utenti non sono necessariamente gli stessi che navigano sui social o leggono articoli sul *web*. Le ricerche di mercato svolte da Ipsos e Nielsen a fine 2020 dimostrano che gli *heavy users* di contenuti audio sono gli *under 35*, fascia difficile da raggiungere con altri media. Ragion per cui, veicolare un messaggio commerciale e fare *content marketing* con un *podcast*

diventa il modo per ampliare la propria *audience*.

Durata di fruizione

Infine, la durata media di ascolto è di gran lunga superiore a quella di fruizione di altri canali comunicativi. Le stesse indagini di mercato citate sopra parlano di circa 25 minuti per contenuto ascoltato. Un tempo significativo se ci pensiamo. Ragion per cui, è il media ideale per trasmettere contenuti di approfondimento che arricchiscono la comunicazione del *brand*.

Target fidelizzato

Essendo ondemand, il *podcast* viene selezionato da utenti interessati a quello specifico argomento. Non è un adv propinata a chiunque rientri in target. È l'utente che sceglie. Per cui l'attenzione sarà maggiore rispetto a qualunque mezzo che preveda una strategia di *push marketing*.

Sia i liberi professionisti che le aziende dovrebbero pensare a un cross marketing con il podcast. Gli argomenti accennati sui social, nelle newsletter o in altri canali potrebbero essere ampliati a beneficio di chi vuole apprendere. Ma anche dare maggiore visibilità al brand su canali nuovi.

